

ACCORDO TERRITORIALE STRAORDINARIO PER IL SOSTEGNO AL REDDITO NEL TERZIARIO NELL'AREA METROPOLITANA BOLOGNESE

Il giorno 3 marzo 2020, in Bologna

tra

Confcommercio Imprese per l'Italia Ascom Bologna rappresentata dal Direttore Giancarlo Tonelli assistito da Paola Fontanelli e Franco Entilli e la Filcams Cgil Bologna rappresentata da Emiliano Sgargi e da Mario Forte, la Fisascat Cisl Area Metropolitana Bologna rappresentata da Sara Ciurlia Capone, la UilTucs Emilia Romagna rappresentata da Cataldo Giammella

Premesso che

- I recenti provvedimenti nazionali e regionali legati alle ripercussioni indotte dalle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica in atto stanno comportando ricadute negative sulle attività economiche del territorio;
- Ciò ha determinato e potrà determinare di conseguenza la necessità dei lavoratori di assentarsi per indotte necessità genitoriali;
- il mantenimento dell'occupazione e la salvaguardia delle aziende è la finalità che le Parti sociali hanno sempre posto a fondamento degli accordi sul sostegno al reddito già sottoscritti;
- le Parti intendono concordare provvedimenti straordinari ed immediati a supporto dei lavoratori e delle imprese aderenti ad Ebiterbo in subordine all'emanazione di provvedimenti governativi e/o regionali in tema di ammortizzatori pubblici

Tutto ciò premesso

con espresso riferimento alle aziende operanti nell'Area Metropolitana di Bologna, che applicano integralmente il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi del 30/07/2019, ivi compresa la parte obbligatoria, e che siano in regola con il versamento dei contributi previsti per l'Ente bilaterale e che abbiano subito oggettivamente gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica, le Parti convengono che, a decorrere dal 24 febbraio 2020, fino al raggiungimento dell'effettiva operatività degli ammortizzatori pubblici, e comunque non oltre il 31 maggio 2020, sia prevista la seguente prestazione di sostegno al reddito a carico di Ebiterbo compatibilmente alle risorse finanziarie dallo stesso stanziare:

1 - Sospensione e/o riduzione dell'attività lavorativa conseguente a emergenza epidemiologica

Nelle aziende che non abbiano accesso al FIS o che abbiano esaurito il suo utilizzo e non abbiano diritto ad ammortizzatori sociali ovvero ne abbiano esaurito l'utilizzo, in alternativa alle misure di FSR già previste dalla bilateralità, qualora le misure di contrasto al contagio da coronavirus (COVID-19) decise dalle autorità, oppure le conseguenze sul piano economico determinate dalla ridotta circolazione dei cittadini e dei turisti, determinino la contrazione dell'attività aziendale con riflessi sulla occupazione, si potrà procedere tramite accordo sindacale alle seguenti prestazioni in alternativa tra loro:

a) ad una temporanea riduzione dell'orario di lavoro settimanale in misura non superiore al 50% (applicabile anche al PT purché determini una prestazione lavorativa non inferiore ai minimi settimanali previsti dall'art. 82 del CCNL) e per un massimo di 30 giorni per lavoratore, nelle aziende che si impegnino a non realizzare riduzioni d'organico durante il periodo di riduzione dell'orario e a non attivare nuove prestazioni di lavoro somministrato dalla data odierna. In tal caso, Ebiterbo

erogherà un contributo economico al lavoratore pari al 50 % della normale retribuzione (art. 206 CCNL TDS) lorda persa nei limiti dei fondi a tal fine destinati.

b) ad una sospensione dell'attività lavorativa.

In tal caso Ebiterbo erogherà un contributo pari al 60 % della normale retribuzione (art. 206 CCNL TDS) lorda persa per un periodo massimo di 15 giorni, nei limiti dei fondi a tal fine destinati. Il periodo massimo può essere prorogato di ulteriori 15 giorni per il perdurare delle condizioni che hanno determinato la sospensione o se le ordinanze istituzionali dovessero prevedere la chiusura di determinate e specifiche attività.

Il contributo è riconosciuto ai dipendenti a tempo indeterminato e a tempo determinato in forza al momento dell'evento e che non abbiano altri eventi sospensivi in corso della prestazione lavorativa.

Tali importi saranno anticipati mensilmente dall'azienda ai lavoratori.

Relativamente alle prestazioni di cui alle lettere a) e b) i ratei continueranno a maturare per intero e resteranno a carico aziendale.

2 - Prestazione di welfare straordinario

Ai lavoratori che dovranno assentarsi dal lavoro per occuparsi del figlio minore naturale/affidato/adottato di età non superiore ai 14 anni compiuti nell'anno in corso a seguito della chiusura straordinaria delle scuole di ogni ordine e grado e che non abbiano residui di ferie e permessi retribuiti maturati e residui al 31/12/2019, verrà erogato un contributo pari al 50% della normale retribuzione (art. 206 CCNL TDS) lorda persa per un periodo massimo di 12 giorni lavorativi o ulteriore periodo laddove la Regione dovesse prolungare la chiusura delle attività scolastiche.

Tale importo sarà anticipato mensilmente dall'azienda ai lavoratori e i ratei continueranno a maturare per intero e resteranno a carico aziendale.

3 - Accesso alle prestazioni

3.1. L'accesso alle prestazioni di Sostegno al Reddito di cui al presente accordo, sarà previsto per tutte le aziende aderenti ad Ebiterbo da almeno 3 anni o dalla data di costituzione se successiva e in regola con il versamento dei contributi previsti dal CCNL.

3.2. Nel caso di aziende che abbiano omesso di versare il contributo ad Ebiterbo e non abbiano corrisposto ai lavoratori il contributo come indicato al punto successivo, l'accesso è previsto a fronte dell'iscrizione e del pagamento a carico dell'azienda di un contributo di ingresso pari allo 0,50% di paga base e contingenza riferiti a tutti i dipendenti in forza nei 36 mesi precedenti a quelli dell'adesione a Ebiterbo. Tale contributo si applica per gli accordi aziendali sottoscritti a decorrere dalla data del presente accordo.

3.3. Nel caso di aziende che, in applicazione di quanto previsto dal CCNL TDS, abbiano omesso di versare il contributo, a carico dell'azienda, ad Ebiterbo corrispondendo direttamente ai dipendenti la quota EDR, l'accesso è previsto a fronte dell'iscrizione e del pagamento di un contributo di ingresso pari allo 0,30% di paga base e contingenza riferiti a tutti i dipendenti in forza nei 36 mesi precedenti a quelli dell'adesione a Ebiterbo.


A fronte di disposizioni legislative o derivanti da intese a livello nazionale inerenti il presente accordo straordinario, le Parti convengono di incontrarsi tempestivamente per adeguarne i contenuti.

Le Parti convengono altresì di incontrarsi periodicamente al fine di effettuare una verifica del presente accordo.

Confcommercio Imprese per l'Italia
Ascom della Provincia di Bologna




Filcams – CGIL Bologna



Fisascat – CISL Area Metropolitana Bologna



Uiltucs Emilia Romagna



BOZZA DI ACCORDO FONDO SOSTEGNO AL REDDITO

Addì _____, in _____, presso _____ si sono incontrati:

la società _____ rappresentata da _____

FILCAMS CGIL rappresentata da _____

FISASCAT CISL rappresentata da _____

UILTuCS rappresentata da _____

Premesso che:

a) a partire dal 21 febbraio 2020, il Paese è stato colpito dall'emergenza sanitaria (COVID 19). Il Governo e la Regione Emilia Romagna hanno emanato provvedimenti che hanno limitato la circolazione e/o l'attività in alcune aree geografiche, con pesanti ripercussioni nei settori del Terziario e del Turismo.

in particolare, nel comune di _____ è stata disposta con ordinanza n. _____ la chiusura degli esercizi pubblici;

in particolare, si è determinato un drastico calo della clientela nel periodo _____ con la conseguente diminuzione del fatturato stimata nel _____ %

in particolare, si sono verificate numerose disdette di eventi già programmati per il periodo _____ e permane una forte incertezza circa l'eventuale riprogrammazione e assegnazione, con conseguente diminuzione del fatturato stimata nel _____ %;

in particolare, ... (*altre motivazioni*)

b) per effetto di quanto sopra, si è determinata l'impossibilità di adibire il personale alla normale attività ovvero la necessità di ridurre la prestazione lavorativa di tutto il personale.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono che:

- 1) la situazione è temporanea e contingente e pertanto non sono rinvenienti esuberanti;
- 2) (...)

Per sostenere il reddito dei lavoratori coinvolti, l'azienda presenterà istanza ad EBITERBO per l'intervento del Fondo Sostegno al reddito secondo quanto previsto dall'Accordo del 3 marzo '20.

Azienda



OO.SS.

